Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 27 maggio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Principe Piero Ginori Conti, Senatore del Regno, a Ministro di Stato

Sua Maestà il RE IMPERATORE, con decreto del 5 maggio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 15 di detto mese, ha nominato — su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo — Ministro di Stato il Principe Piero Ginori Conti, Senatore del Regno.

(2379)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatori del Regno

Sua Maestà il RE IMPERATORE con decreto 23 maggio 1939-XVII, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno:

Cagnetta dott. Michele,
Fagiolari dott. Giuseppe,
Carapelle dott. Aristide,
Di Martino dott. Gerardo,
Minale dott. Marcello,
Coffari dott. Iginio,
Quarta dott. Francesco,
Trivelli dott. Luigi,
Vicario dott. Edoardo,
Sirovich Ugo,
Fioretti Attico Ugo,
Mancini dott. Bruto,
Giaquinto avv. Adolfo,
Messa avv. Gian Carlo.

Sua Maestà il RE IMPERATORE con decreto 25 maggio 1939-XVII, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno:

Petrone avv. Michele Arcangelo,
Di Lella avv. Luigi,
Loffredo avv. Rodolfo,
Galli avv. Bindo,
Samperi avv. Pasquale Salvatore,
Del Vasto avv. Nicodemo,
Delle Donne avv. Michele,
Ronga avv. Giulio,
Cosentino avv. Gaetano.

(2378)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 maggio 1939-XVII, n. 718.

Modificazione del termine di decadenza circa il riconoscimento del diritto a trattamento privilegiato normale nei riguardi degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle loro famiglie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli appartenenti ai ruoli del servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che ritengano di aver contratto, a causa di servizio, una infermità e, senza chiederne la constatazione, lascino trascorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio stesso, comunque disposta, decadono dal diritto al trattamento privilegiato.

La stessa decadenza è comminata per chi, avendo riportata una lesione od infermità riconosciuta durante l'attività di servizio come dipendente dal servizio medesimo, senza, però, dar luogo ad alcun trattamento di quiescenza, non ne faccia, nel termine suaccennato, constatare l'aggravamento, ove si manifesti.

Per l'ufficiale, graduato o milite in servizio permanente nei quadri, il suddetto termine di decadenza decorre dall'ultimo giorno di servizio prestato per effetto di chiamata disposta dalle competenti autorità.

Art. 2.

La disposizione del precedente articolo si applica alle cessazioni dal servizio posteriori al 30 giugno 1936-XIV.

Dal 1° luglio 1936-XIV cessa di aver vigore, anche per le pensioni privilegiate indirette, il disposto dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2275.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 maggio 1939-XVII, n. 719.

Modificazioni agli articoli 2 e 5 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, recante norme per la concessione e l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità agli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo ed agli impiegati statali, per gli eventi familiari verificatisi a decorrere dal 1° luglio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 2 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, sono aggiunti i seguenti due nuovi commi:

« I premi di natalità a favore dei concessionari dei prestiti familiari istituiti con l'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che siano passati in seguito a far parte delle categorie di personale ammesse a beneficiare delle provvidenze demografiche di cui al precedente comma, sono ridotti delle quote di condono fissate dall'art. 9 di tale decreto.

« I premi di nuzialità a favore dei concessionari dei prestiti familiari istituiti con l'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che siano passati in seguito a far parte delle categorie di personale ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al primo comma del presente articolo e passino a seconde nozze, sono ridotti dell'importo complessivo degli interessi sulle rate di prestito ancora da restituire, alla data del secondo matrimonio, da indicarsi dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e da calcolarsi come se il prestito fosse fruttifero allo stesso tasso d'interesse fissato per i mutui alle Provincie. Ai premi di natalità si applicano le disposizioni di cui al comma precedente ».

Art. 2.

All'art. 5 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, è sostituito il seguente:

« I premi di nuzialità e natalità a favore delle persone non contemplate dalle presenti disposizioni sono concessi dal DUCE, Ministro per l'interno, o, in suo nome, dal Sottosegretario di Stato per detto Ministero. I premi sono erogati dal Ministero dell'interno con assegni tratti sul conto corrente di cui all'art. 1.

« Sono erogati altresì dal Ministero dell'interno i premi per parti gemini e plurigemini, istituiti con l'art. 16 del decreto del DUCE del 7 marzo 1936-XIV. Al relativo pagamento provvederanno i prefetti, salvo rimborso da parte del Ministero predetto con assegni tratti sul conto corrente di cui allo stesso art. 1.

« I premi per parti multipli di cui al precedente comma possono essere concessi anche agli assegnatari dei prestiti familiari istituiti con l'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542; il relativo importo non è soggetto alle riduzioni di cui all'art. 9 del decreto stesso ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno vigore a decorrere dal 7 settembre 1937-XV.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 8 aprile 1939-XVII, n. 720.

Disciplina della presentazione alle Assemblee legislative dei progetti di bilancio e dei rendiconti consuntivi degli Enti amministrativi di importanza nazionale sovvenzionati dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, concernente l'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visto il R. decreto 28 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentita la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'accertamento delle condizioni per l'applicabilità dell'articolo 15 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, agli Enti amministrativi ivi previsti spetta al Ministro per le finanze, che, riconosciuta l'esistenza delle condizioni stesse, ne dà notizia all'Ente interessato, fissando il termine entro il quale i progetti di bilancio ed i rendiconti consuntivi debbono essere presentati ai competenti Ministeri.

Il Ministro per le finanze trasmette l'elenco degli Enti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo comunica ai Presidenti delle due Assemblee legislative.

Art. 2.

I Ministri competenti trasmettono i progetti di bilancio ed i rendiconti consuntivi entro dieci giorni dal ricevimento, per il tramite delle rispettive Ragionerie centrali, al Ministro per le finanze.

I rendiconti consuntivi degli Enti sono rimessi dal Ministro per le finanze alla Corte dei conti e da questa restituiti con la deliberazione e relazione di sua competenza.

I progetti di bilancio ed i rendiconti consuntivi degli Enti, allegati a quelli dei competenti Ministeri, sono presentati dal Ministro per le finanze alle Camere legislative unitamente alla deliberazione ed alla relazione della Corte dei conti.

Le variazioni apportate ai bilanci preventivi in base alle norme in vigore che le autorizzano, sono comprese nel disegno di legge per l'approvazione del corrispondente consuntivo.

Art. 3.

Qualora dei collegi sindacali o degli altri organi consimili degli Enti di cui ai precedenti articoli non facciano già parte un rappresentante del Ministero delle finanze ed uno della Corte dei conti o se, eventualmente, le norme che regolano gli Enti stessi non contemplino la costituzione dei collegi predetti, il Ministro per le finanze ed il Presidente della Corte dei conti delegano un proprio rappresentante con funzioni di riscontro agli effetti previsti dall'art. 15 della legge sulle Assemblee legislative.

Quando si renda opportuno ai fini dell'attuazione dell'articolo medesimo nei riguardi degli Enti amministrativi ivi considerati, i delegati predetti possono essere nominati anche prima che sia stato provveduto a quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Detti delegati integrano i collegi sindacali o gli organi analoghi quando esistano.

Art. 4.

Si estendono agli Enti in questione le disposizioni degli ultimi due commi dell'art. 29 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, e dell'art. 16 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno, sulla conforme proposta della Corte dei conti per la parte che possa riguardarla, stabilite le modalità di attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1939-XVII

Atti del Governo, registro 409, *foglio* 69. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1939-XVII.
Norme per l'ammissione alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, di infermiere volontarie della C.R.I. (anno scolastico 1939-40).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 3 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 1084, contenente norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici;

Decreta:

Art. 1.

Le Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici sono autorizzate ad ammettere al corso che si svolgerà nell'anno scolastico 1939-1940 le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera della Croce Rossa Italiana e che abbiano conseguito il certificato di ammissione al corso stesso ai sensi dell'art. 7 della legge 3 giugno 1937, n. 1084.

Art. 2.

In conformità a quanto è stabilito nell'art. 4 ultimo comma della legge summenzionata, le sessioni straordinarie d'esami per il conseguimento del predetto certificato coincideranno con le sessioni estiva ed autunnale d'esami che saranno tenute presso le Scuole convitto professionali per infermiere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

(2362)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1939-XVII.
Ripartizione della superficie da destinare alla coltivazione di bietole zuccherine per la produzione del seme.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2640 e concernente la disciplina della preparazione e del commercio del seme di bietole zuccherine;

Ritenute la opportunità di stabilire quale superficie debba, per la campagna dell'annata in corso, essere destinata alla coltivazione di bietole zuccherine per la produzione del seme, nonchè la ripartizione della detta superficie fra le varie Provincie del Regno;

Sentito il parere dell'Ente seme bietole zuccherine, espresso con la lettera del 24 febbraio 1939-XVII;

Decreta:

Articolo unico.

Ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, di cui alle premesse, la superficie da destinare alla coltivazione di bietole zuccherine per la produzione del seme, per la campagna 1939, viene stabilita in ettari 2200 così ripartiti:

Provincia di Venezia	ett.	70
» » Vicenza	»	20
» » Padova	»	390
» » Rovigo	»	210
» » Ferrara	»	180
» » Bologna	»	15
» » Ravenna	»	940
» » Forlì	»	375
Totale	ett.	2200

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1939-XVII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

(2361)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Media dei cambi e dei titoli

del 23 maggio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	427,75
Argentina (Peso carta)	4,39
Belgio (Belga)	3,235
Canadà (Dollaro)	18,94
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,628
Norvegia (Corona)	4,4715
Olanda (Fiorino)	10,19
Polonia (Zloty)	356,95
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,584
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,85
Id. 3,50 % (1902)	70,375
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,825
Id. Id. 5 % (1936)	92,70
Rendita 5 % (1935)	92,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,025
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,55
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,225
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,30
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,45
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96 —

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordo fra l'Italia e la Germania relativo all'impianto e all'esercizio di linee di navigazione aerea

Addì 26 aprile 1939 ha avuto luogo in Berlino fra il Ministero italiano dell'aeronautica e quello germanico la firma dell'Accordo relativo all'impianto e all'esercizio di linee di navigazione aerea.

Il testo dell'Accordo è del seguente tenore:

ACCORDO

fra il Ministero italiano dell'aeronautica e il Ministero germanico dell'aeronautica, relativo all'impianto e all'esercizio di linee di navigazione aerea.

Il R. Ministero italiano dell'aeronautica ed il Ministero germanico dell'aeronautica; riconosciuta l'opportunità di sostituire l'accordo del 26 giugno 1936 con un nuovo accordo relativo all'impianto ed all'esercizio di linee di navigazione aerea regolari;

In esecuzione dell'art. 1, comma 2), della Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico, relativa alla navigazione aerea, firmata a Berlino in data 20 maggio 1927;

Concordano quanto segue:

Art. 1.

Il R. Ministero italiano dell'aeronautica concede, nei riguardi del territorio italiano, le autorizzazioni necessarie a che una impresa germanica di navigazione aerea, da designarsi dal Ministero germanico dell'aeronautica, esercisca i seguenti servizi aerei regolari con trasporto di persone, posta e merci:

1. Monaco-Milano e ritorno, con atterraggio a Milano;
2. Berlino-Monaco-Venezia-Roma e ritorno, con atterraggi a Venezia e Roma;
3. Amsterdam-Rotterdam-Colonia-Francoforte s/M.-Milano-Roma e ritorno, con atterraggi a Milano e Roma;
4. Berlino-Kabul e ritorno, con atterraggio facoltativo a Rodi, semprechè questo servizio non costituisca una comunicazione fra Rodi e la Palestina;
5. Vienna (Graz-Klagenfurt)-Venezia-Milano e ritorno, con atterraggi a Venezia e Milano;
6. Praga-Presburgo-Graz-Trieste-Venezia-Roma e ritorno, con atterraggi a Trieste, Venezia e Roma;
7. Prolungamento di una delle linee sopra indicate da Milano, da Venezia o da Roma verso Brindisi ed oltre, e ritorno, con atterraggio a Brindisi.

Art. 2.

Il Ministero germanico dell'aeronautica concede, nei riguardi del territorio germanico, le autorizzazioni necessarie a che una società di navigazione aerea italiana, prescelta dal Ministero italiano dell'aeronautica, esercisca i seguenti servizi aerei con trasporto di persone, di posta e merci:

1. Milano-Monaco e ritorno, con atterraggio a Monaco;
2. Roma-Venezia-Monaco-Berlino e ritorno, con atterraggio a Monaco e Berlino;
3. Roma-Milano-Francoforte s/M.-Colonia-Rotterdam-Amsterdam e ritorno, con atterraggi a Francoforte s/M. e a Colonia;
4. Milano-Venezia-(Klagenfurt-Graz)-Vienna-Budapest e ritorno, con atterraggio a Vienna e con atterraggi facoltativi a Klagenfurt e Graz;
5. Roma-Venezia-Trieste-Graz-Presburgo-Praga e ritorno, con atterraggi a Graz e Praga;
6. Roma-Venezia-Budapest-Varsavia-Gdynia e ritorno;
7. Roma-Milano-(Stoccarda)-Francoforte s/M.-(Hannover)-Amburgo e ritorno, con atterraggi a Francoforte s/M. e ad Amburgo e con atterraggi facoltativi a Stoccarda e ad Hannover.

Art. 3.

Relativamente ai servizi aerei che si svolgono su itinerari comuni, sarà cura delle imprese italiana e germanica di prendere accordi sul modo di esercire i servizi stessi in reciprocità. Tali accordi sono subordinati, volta per volta, all'approvazione del R. Ministero italiano dell'aeronautica e del Ministero germanico dell'aeronautica.

Il trasporto aereo commerciale di persone e di merci fra due aeroporti dello stesso Paese, se il tratto di linea non è gestito in reciprocità da Società di navigazione aerea italiane e tedesche, è riservato agli aeromobili del Paese stesso.

Art. 4.

Per i servizi aerei indicati negli articoli 1 e 2, nonchè per quelli da istituirsi in avvenire, valgono le prescrizioni seguenti:

Ognuna delle imprese di navigazione aerea comunicherà al Ministero dell'aeronautica dell'altro Stato, per il tramite del proprio Ministero dell'aeronautica, almeno quattro settimane prima della loro messa in vigore, la frequenza del servizio, gli orari, le possibilità di coincidenza con altre linee, e, almeno quattro settimane prima del suo impiego, la specie del materiale da adoperare.

Art. 5.

Alle Amministrazioni postali dei due Stati è data facoltà di accordarsi circa l'utilizzazione delle linee aeree per il trasporto di effetti postali.

Art. 6.

Le concessioni indicate agli articoli 1 e 2 del presente accordo resteranno in vigore fino al 31 dicembre 1949. Esse si intenderanno tacitamente rinnovate, di cinque in cinque anni, semprechè il presente accordo non sia, in tutto o in parte, denunciato da una delle parti contraenti al più tardi un anno prima della sua scadenza. Qualora la Convenzione tra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico relativa alla navigazione aerea, firmata a Berlino il 20 maggio 1927, decada, per denunzia pronunciata ai sensi dell'art. 21 della Convenzione stessa, anteriormente al 31 dicembre 1949, le concessioni indicate negli articoli 1 e 2 del presente accordo decadranno col giorno stesso della scadenza della Convenzione.

Art. 7.

Ciascuna delle parti contraenti ha facoltà di sostituire, in ogni momento, un'altra impresa a quella da essa indicata per l'esercizio dei servizi aerei previsti dal presente accordo. Alla impresa di navigazione aerea così ritirata dall'esercizio non spetta alcun diritto di indennizzo da far valere verso l'altra parte contraente.

Art. 8.

Le imprese concessionarie si obbligano di osservare e fare osservare al proprio personale ed ai passeggeri le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti dei due Stati.

Qualora, nell'esercizio delle linee aeree, fossero riscontrate ripetute contravvenzioni alla disposizione che precede, il Ministero dell'aeronautica dello Stato interessato ha il diritto di chiedere la revoca del personale dell'impresa di navigazione aerea colpevole.

Nei casi più gravi di contravvenzione, il Governo interessato ha il diritto di ottenere la revoca delle concessioni fatte all'impresa responsabile.

Art. 9.

I Ministeri dell'aeronautica dei due Stati si intenderanno direttamente sulla esecuzione del presente Accordo e della Convenzione tra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico, relativa alla navigazione aerea, firmata a Berlino il 20 maggio 1927.

Redatto a Berlino in data 26 aprile 1939, in doppio esemplare originale, nelle lingue italiana e tedesca.

PELLEGRINI
FISCH

(2364)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Prato (Firenze)

Nella seduta tenuta il 16 maggio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Prato (Firenze) il dottor Aldo Querci è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, numero 636.

(2389)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Massa Marittima

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 13 dicembre 1938-XVII, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Massa Marittima;
Visto il decreto Ministeriale in data 18 marzo 1939-XVII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Massa Marittima, nell'ordine appresso indicato:

1. Lombardi Eduardo, con punti 121/150;
2. Favarato Vittorio, con punti 113/150;
3. Cerioni Marino, con punti 112/150;
4. Vacchiano Ermenegildo, con punti 111/150, croce merito guerra; iscritto P.N.F. 1° ottobre 1922;
5. Ciocia Emanuele, con punti 111/150, coniugato con tre figli;
6. Montecalvo Antonio, con punti 111/150;
7. Baraldi Dario, con punti 109/150, orfano di guerra;
8. Pollidori Giuseppe, con punti 109/150;
9. Penasa Lino, con punti 107/150;
10. Trevisani Germano, con punti 106/150, ex combattente, iscritto P.N.F. 20 agosto 1922, ufficiale complemento, coniugato con quattro figli;
11. Mainella Giuseppe, con punti 106/150, volontario di guerra, iscritto P.N.F. 30 marzo 1921, coniugato con due figli;
12. De Paola Alessandro, con punti 105/150, ex combattente, inscritto P.N.F. 10 settembre 1922; ufficiale complemento; coniugato con nove figli;
13. Imondi Romeo, con punti 105/150, ex combattente, ufficiale complemento;
14. Di Marco Orazio, con punti 105/150;
15. Conte Paolo, con punti 104/150, croce merito guerra; ufficiale complemento, coniugato con tre figli;
16. D'Antino Francesco, con punti 104/150, croce merito guerra, ufficiale complemento, coniugato;
17. Zito Ludovico, con punti 104/150, croce merito guerra;
18. Zampino Giordano, con punti 104/150, ufficiale complemento, coniugato con tre figli;
19. Rupen Giovanni, con punti 104/150;
20. Tombari Giuseppe, con punti 103/150, croce merito guerra, iscritto P.N.F. 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;
21. Petriccione Alberto, con punti 103/150;
22. Vivalda Alessandro, con punti 102/150, ferito di guerra, croce merito guerra;
23. Lippi Filippo, con punti 102/150;
24. Tossi Carlo, con punti 101/150, ufficiale complemento, coniugato con due figli;
25. Palmieri Alfonso Nicola, con punti 101/150;
26. Cavallaro Giovanni, con punti 100/150, invalido di guerra, croce merito di guerra;
27. Carrara Settimo, con punti 100/150, croce merito guerra, ufficiale complemento;
28. Bitelli Camillo, con punti 100/150, croce merito guerra;
29. Napolino Francesco, con punti 100/150, ufficiale complemento, coniugato con un figlio;
30. Mona Vito Nicola, con punti 100/150, coniugato con quattro figli;
31. Tusoni Romolo, con punti 100/150, coniugato con due figli, nato 1901;
32. Sgrò Pietro, con punti 100/150, coniugato con due figli, nato 1908.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 19 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2369)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Mola di Bari

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 13 dicembre 1938-XVII, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Mola di Bari;
Visto il decreto Ministeriale in data 18 marzo 1939-XVII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei, in ordine di merito, al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Mola di Bari, nell'ordine appresso indicato:

1. Lombardi dott. Eduardo, con punti 121/150;
2. Ciocia dott. Emanuele, con punti 111/150, coniugato con tre figli;
3. Montecalvo dott. Antonio, con punti 111/150;
4. Baraldi dott. Dario, con punti 109/150, orfano di guerra;
5. Pollidori Giuseppe, con punti 109/150;
6. Fabbri dott. Giulio, con punti 108/150, ex combattente;
7. Di Capua dott. Matteo, con punti 108/150;
8. Napolitano dott. Mario, con punti 107/150;
9. Trevisani Germano, con punti 106/150, ex combattente; iscritto al P.N.F. dal 20 agosto 1922, ufficiale di complemento;
10. Mainella dott. Giuseppe, con punti 106/150, volontario di guerra; iscritto al P.N.F. il 30 marzo 1931;
11. Di Marco dott. Orazio, con punti 105/150, ufficiale di complemento;
12. Pagani dott. Enrico, con punti 105/150;
13. Natale Antonio, con punti 104/150, medaglia d'argento al valore militare; croce di guerra e encomio;
14. D'Antino dott. Francesco, con punti 104/150, croce al merito di guerra; ufficiale di complemento;
15. Zito dott. Ludovico, con punti 104/150, croce al merito di guerra;
16. Ruppen dott. Giuseppe, con punti 104/150;
17. Petriccione Alberto, con punti 103/150;
18. Vivalda dott. Alessandro, con punti 102/150, ferito di guerra, croce al merito di guerra;
19. Basile Francesco, con punti 102/150, ex combattente; ufficiale di complemento;
20. Lippi dott. Filippo, con punti 102/150, ex combattente;
21. Cancelli Clemente, con punti 102/150;
22. De Leonardis dott. Giuseppe, con punti 101/150, ex combattente;
23. Montesano Vincenzo, con punti 101/150, ufficiale complemento, con 2 figli; nato nel 1900;
24. Tossi Carlo, con punti 101/150, ufficiale di complemento, con 2 figli, nato nel 1902;
25. Palmieri dott. Alfonso Antonio, con punti 101/150.
26. Cavallaro Giovanni, con punti 100/150, invalido di guerra; croce al merito di guerra;
27. Bitelli Camillo, con punti 100/150, croce al merito di guerra;
28. Vavalle Vito, con punti 100/150, ex combattente;
29. Mona Vito Nicola, con punti 100/150, coniugato, con 4 figli;
30. Stratico Raffaele, con punti 100/150, coniugato, con 3 figli;
31. Fazio dott. Filippo, con punti 100/150, coniugato, con 2 figli, nato nel 1884;
32. Colonna Giovanni, con punti 100/150, coniugato, con 2 figli, nato nel 1900;
33. Sgro dott. Pietro, con punti 100/150, coniugato, con 2 figli, nato nel 1908.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 13 maggio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2373)

MINISTERO DELL'INTERNO

Varianti alla costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto in data 31 ottobbre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del giorno 18 stesso mese e concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle singole Provincie del Regno al 30 novembre 1937;

Visti gli articoli 8, 50 e 81 del R. decreto-legge 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione delle Commissioni giudicatrici con sede a Catania, Como, Padova e Pavia;

Decreta:

1. Il dott. Severini Ugo, consigliere di 1ª classe, è nominato presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa (sede Catania), in sostituzione del dott. Pironti Alfonso.

2. Il dott. Angelini Carlo Alberto, medico provinciale, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Como, Novara, Sondrio e Varese (sede Como), in sostituzione del dott. Piperata Giuseppe.

3. Il prof. Valtorta Francesco, libero docente in ostetricia, è nominato componente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Padova e Rovigo (sede Padova) in sostituzione del dott. Clementi Bruno.

4. Il dott. Gatteschi Silvano, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia (sede Pavia) in sostituzione del dott. Gragnani Ernesto.

Le LL. EE. i Prefetti di Catania, Como, Padova e Pavia sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato anche nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1º aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2368)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Gravina di Puglia

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 13 dicembre 1938-XVII, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Gravina di Puglia;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 marzo 1939-XVII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Gravina di Puglia, nell'ordine appresso indicato:

1. Lombardi Edoardo, con punti 121/150;
2. Cerioni Marino, con punti 112/150;
3. Ciocia Emanuele, con punti 111/150, coniugato con tre figli;
4. Montecalvo Antonio, con punti 111/150;
5. Baraldi Dario, con punti 109/150, orfano di guerra;
6. Pollidori Giuseppe, con punti 109/150;
7. Di Capua Matteo, con punti 108/150;
8. Mazzoni Francesco, con punti 107/150;
9. Di Marco Orazio, con punti 105/150, ufficiale complemento;
10. Castronuovo Giovanni, con punti 105/150;
11. D'Antino Francesco, con punti 104/150, croce merito guerra, ufficiale complemento;
12. Zito Ludovico, con punti 104/150, croce merito guerra;
13. Zampino Giordano, con punti 104/150, ufficiale complemento, coniugato con tre figli;
14. Ruppen Giuseppe, con punti 104/150;
15. Tombari Giuseppe, con punti 103/150, croce merito guerra, iscritto P.N.F. 1º ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;
16. Petriccione Alberto, con punti 103/150;
17. Lippi Filippo, con punti 102/150;
18. Tossi Carlo, con punti 101/150, ufficiale complemento, coniugato con due figli;
19. Palmieri Alfonso, con punti 101/150;
20. Cavallaro Giovanni, con punti 100/150, invalido di guerra, croce merito guerra;
21. Bitelli Camillo, con punti 100/150;
22. Vavalle Vito, con punti 100/150;
23. Mona Vito Nicola, con punti 100/150, coniugato con quattro figli;
24. Fazio Filippo, con punti 100/150, coniugato con due figli, nato 1884;
25. Colonna Giovanni, con punti 100/150, coniugato con due figli, nato 1900;
26. Sgro Pietro, con punti 100/150, coniugato con due figli, nato 1908.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 1º maggio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2370)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di La Maddalena

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 13 dicembre 1938-XVII, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di La Maddalena;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 marzo 1939-XVII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di La Maddalena, nell'ordine appresso indicato:

1. Lombardi Edoardo, con punti 121/150;
2. Ciocia Emanuele, con punti 111/150, coniugato con tre figli;
3. Montecalvo Antonio, con punti 111/150, celibe;
4. Baraldi Dario, con punti 109/150, orfano di guerra;
5. Di Capua Raffaele, con punti 109/150, coniugato con tre figli, nato 1898;
6. Pollidori Giuseppe, con punti 109/150, coniugato con tre figli, nato 1900;
7. Trevisani Germano, con punti 106/150, celibe;
8. Zampino Giordano, con punti 104/150;
9. Tombari Giuseppe, con punti 103/150, croce merito guerra, iscritto P.N.F. 1º ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;
10. Petriccione Alberto, con punti 103/150;
11. Lippi Filippo, con punti 102/150;
12. Tossi Carlo, con punti 101/150;
13. Cavallaro Giovanni, con punti 100/150, invalido di guerra, croce merito di guerra;
14. Cantiello Ugo, con punti 100/150, croce merito di guerra, encomio solenne, ufficiale complemento;
15. Bitelli Camillo, con punti 100/150, croce merito di guerra;
16. Mona Vito Nicola, con punti 100/150, coniugato con quattro figli;
17. Sgro Pietro, con punti 100/150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Sassari per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 27 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2371)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Ostuni

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 13 dicembre 1938-XVII, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Ostuni;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 marzo 1939-XVII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei, in ordine di merito, al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Ostuni, nell'ordine appresso indicato:

1. Lombardi dott. Eduardo, con punti 121/150;
2. Cerioni dott. Marino, con punti 112/150;
3. Ciocia dott. Emanuele, con punti 111/150, coniugato con tre figli;
4. Montecalvo dott. Antonio, con punti 111/150;
5. Baraldi dott. Dario, con punti 109/150, orfano di guerra;
6. Pollidori Giuseppe, con punti 109/150;
7. Napolitano dott. Mario, con punti 108/150, ufficiale di complemento;
8. Di Capua dott. Matteo, con punti 108/150;
9. Trevisani Germano, con punti 106/150, ex combattente, inscritto P.N.F. 20 agosto 1922, ufficiale di complemento;
10. Mainella dott. Giuseppe, con punti 106/150, volontario di guerra, iscritto P.N.F. 30 marzo 1921;
11. Di Marco dott. Orazio, con punti 105/150, ufficiale di complemento;
12. Castronuovo dott. Giovanni, con punti 105/150, coniugato con quattro figli;
13. Pagani dott. Enrico, con punti 105/150, coniugato con tre figli;
14. Natale Antonio, con punti 104/150, medaglia argento valor militare, croce di guerra ed encomio;
15. D'Antino dott. Francesco, con punti 104/150, croce merito di guerra, ufficiale di complemento;
16. Zito dott. Ludovico, con punti 104/150, croce merito guerra;
17. Ruppen dott. Giuseppe, con punti 104/150;
18. Petricciono Alberto, con punti 103/150;
19. Basile Francesco, con punti 102/150, ex combattente; ufficiale di complemento;
20. Lippi dott. Filippo, con punti 102/150, ex combattente;
21. De Leonardo dott. Giuseppe, con punti 101/150, ex combattente;
22. Tossi Carlo, con punti 101/150, ufficiale di complemento;
23. Palmieri dott. Alfonso Antonio, con punti 101/150;
24. Cavallaro Giovanni, con punti 100/150 invalido di guerra, croce merito di guerra;
25. Bitelli Camillo, con punti 100/150, croce merito di guerra;
26. Mona Vito Nicola, con punti 100/150, coniugato con quattro figli;
27. Straticò Raffaele, con punti 100/150, coniugato con tre figli;
28. Fazio dott. Filippo, con punti 100/150, coniugato con due figli, nato nel 1884;
29. Sgrò dott. Pietro, con punti 100/150, coniugato con due figli, nato nel 1908.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 13 maggio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2372)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Riesi

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 13 dicembre 1938-XVII, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Riesi;

Visto il decreto Ministeriale in data 18 marzo 1939-XVII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei, in ordine di merito, al posto di segretario capo di 2ª classe nel comune di Riesi nell'ordine appresso indicato:

1. Lombardi dott. Eduardo, con punti 121/150;
2. Ciocia dott. Emanuele, con punti 111/150, coniugato con 3 figli;
3. Montecalvo dott. Antonio, con punti 111/150;
4. Consolo dott. Giovanni, con punti 110/150;
5. Baraldi dott. Dario, con punti 109/150, orfano di guerra;
6. Di Capua dott. Raffaele, con punti 109/150, coniugato, con 3 figli, nato nel 1898;
7. Pollidori Giuseppe, con punti 109/150, coniugato con 3 figli, nato nel 1900;
8. D'Antino dott. Francesco, con punti 104/150, croce al merito di guerra; ufficiale di complemento;
9. Zito dott. Ludovico, con punti 104/150, croce al merito di guerra,
10. Macaluso Bartolomeo, con punti 104/150;
11. Petriccione Alberto, con punti 103/150;
12. Lippi dott. Filippo, con punti 102/150, ex combattente;
13. Verso Filippo, con punti 102/150;
14. Tossi Carlo, con punti 101/150;
15. Cavallaro Giovanni, con punti 100/150, invalido di guerra, croce al merito di guerra;
16. Bitelli Camillo, con punti 100/150, croce al merito di guerra;
17. Mona Vito Nicola, con punti 100/150, coniugato, con 4 figli;
18. Sgrò dott. Pietro, con punti 100/150, coniugato con 2 figli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Caltanissetta, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 13 maggio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2374)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.